

Rapporti Romeo Martino

L'appartenenza dell'imputato alla cosca De Stefano - Tegano risulta, inoltre, dai suoi stretti legami, emergenti anche da dati documentali, con Martino Paolo, uno degli esponenti di maggiore spicco di tale "clan" mafioso e legato ai De Stefano pure da rapporti di parentela (cfr. deposizione dell'Isp. Eportentosi all'udienza del 27-6-1996).

Riferiva **Lauro Giacomo, all'udienza del 12-7-1996**, che il Romeo aveva custodito negli anni 1986-1987 presso un'abitazione nella sua disponibilità, sita in Gallico, il latitante Martino Paolo. Ivi si recava anche la fidanzata del ⁽¹⁾ Martino, a nome Talamo Angela, sorella di Talamo Giovanni. Aggiungeva il Lauro di avere appreso tali fatti dallo stesso Talamo Giovanni, definito suo "fedele scudiero" nella sentenza a carico di Albanese Mario + 106. Dichiarava, infine, il Lauro che il Romeo svolgeva attività di intermediazione per conto di Martino Paolo, nel senso che interveniva per l'acquisto di terreni ad un prezzo di gran lunga inferiore rispetto al valore di mercato.

Anche Barreca Filippo confermava, all'udienza del 16-1-1997, i legami particolarmente intensi del Romeo con il Martino, tanto che costoro avevano partecipato insieme all'organizzazione della custodia del latitante Freda, pure se, a detta del Barreca, i loro rapporti avevano attraversato un momento difficile, in quanto il prevenuto non aveva provveduto, differentemente dal solito, a far pervenire somme ingenti di denaro al Martino (di cui costui ignorava la provenienza), che aveva avuto

¹Pag.

persino un colloquio con il cugino del dichiarante, Barreca Santo, al quale aveva chiesto espressamente di uccidere il Romeo.

Dalle indagini esperite, su cui riferiva, all'udienza del 27-6-1996, l'Ispettore Eportentosi Saverio, emergevano documentazione nonché contatti telefonici a riprova dei rapporti tra il Romeo e il Martino.

Invero, venivano sequestrati al Martino appunti contenenti indicazioni di immobili (fabbricati e terreni), di società ⁽²⁾ e di somme di denaro, alcuni dei quali assumono rilievo nell'ambito del presente procedimento.

Così, seguendo la numerazione della relativa informativa, nell'appunto a pag. 287 vi è la menzione di Romeo Paolo e di taluni appartamenti con il riferimento a somme di denaro consegnate al Romeo. In particolare, uno degli appartamenti - dichiarava l'Ispettore Eportentosi - è situato in Via XXI Agosto angolo Corso Garibaldi sopra la gioielleria Tripodi ed è di proprietà di Martino Natale Elia, fratello di Paolo, il quale, assunto a sommarie informazioni, confermava che quell'immobile era stato acquistato per lui dal padre.

In altro appunto (pag. 288) si parla, poi, di una società immobiliare e, inoltre, vi è la dicitura: "tutti i documenti da Paolo Romeo". Orbene, seppure le indagini svolte, per come riferito dall'Ispettore Eportentosi, non hanno consentito di individuare società immobiliari "intestate" a Martino Paolo o ai suoi familiari (ben può darsi che fosse "intestata" ad altra persona), quel che rileva è che il Martino era, comunque,

²Pag.

interessato ad una società, com'è testimoniato dalla menzione nei suoi appunti, i cui documenti si trovavano presso il Romeo.

In un ulteriore appunto (pag. 252) si fa riferimento ai cugini De Stefano e alla consegna della somma di lire 28.000.000 all'Avv. Tommasini da Nello, si parla anche di Romeo Paolo per l'acquisto di un terreno e di affari per l'importo di lire 500.000.000 con Carmine e Giuseppe alla presenza dell'Avv. Giorgio.

(³) Il terreno in questione è stato individuato nel fondo denominato “la torciera”, sito in località “Archi” di Reggio Calabria, di proprietà del dott. Giuseppe Nava. Assunto a verbale l'Avv. Verdirame riferiva che, molti anni addietro, aveva ricevuto un plico dall'Avv. Tommasini, il quale lo aveva pregato di consegnarlo al dott. Nava. Il Tommasini, a sua volta, affermava di avere consegnato la somma di lire 20.000.000 al Verdirame, spiegando che gli era stata data da Martino Natale Elia per conto del fratello Martino Paolo. Per quanto riguarda, invece, la seconda parte dell'appunto si riteneva di poter identificare le persone menzionate nei fratelli De Stefano Carmine e Giuseppe, figli del defunto “boss” De Stefano Paolo, e nell'Avv. Giorgio De Stefano, cugino di quest'ultimo (cfr. deposizione citata dall'Ispettore Eportentosi).

Il Romeo ha tentato di giustificare i rapporti con il Martino con motivi di carattere professionale, tesi questa prospettata anche nel caso di Freda, ma rivelatasi, come si è visto, in quell'ipotesi mendace.

Tuttavia, sulla base degli atti esistenti in Questura e della documentazione trasmessa dalla Casa Circondariale di Reggio Calabria è da escludere che il Romeo abbia svolto

³Pag.

attività di patrocinatore a favore del Martino, tranne che in epoca successiva all'arresto di costui, avvenuto in Chiavari il 24 luglio 1990, in quanto condannato per traffico di stupefacenti (nomina dell'Avv. Romeo da parte del Martino ⁽⁴⁾ in data 25-7-1990 con riferimento alla sentenza della locale Corte di Assise di Appello del 23.10.1989 - nomina revocata il 13-9-1990; nomina del 13-9-1990 in relazione al proc. pen. n. 1279/90 rgnr e in data 7-3-1991 nomina riguardo al proc. pen. 1279/90 rgnr).

Ma, a parte il fatto che l'assenza di abituali rapporti professionali la si trae dalla circostanza che il Martino, al momento dell'arresto in Chiavari nominava suoi difensori di fiducia gli Avv.ti Franco Mandalari e Nadia Alecci del Foro di Milano e il successivo 1 agosto veniva confermata la nomina dell'Avv. Alecci, alla quale era conferita procura speciale per richiedere l'ammissione a riti alternativi (e, infatti, la stessa Avv. Alecci presentava richiesta di patteggiamento che veniva accolta dal Tribunale di Chiavari con sentenza del 20 ottobre 1990), è da rilevare che, se i rapporti tra il Romeo e il Martino fossero stati di natura professionale, dal momento che la prima nomina a difensore del Romeo è del 25-7-1990, non si spiegherebbero, ad esempio, le telefonate effettuate all'utenza del Romeo - Segreteria Politica - (0965-550425) il 28 aprile 1990)h. 14,07: 7 scatti; h. 14,22: 4 scatti) con il "cellulare" intestato a Martino Antonio, padre di Martino Paolo, ma in uso a quest'ultimo, *tanto che costui ne veniva trovato in possesso al momento del suo arresto* (v. deposizione dell'Isp. Eportentosi più volte citata).

⁴Pag.

(⁵) Nè può avere alcun rilievo, ai fini di neutralizzare la valenza, quale elemento a carico, dei documentati rapporti tra il Martino e l'imputato, la giustificazione addotta del Romeo di curare gli interessi civilistici della famiglia Martino.

Ora, emerge dagli atti che il Martino è uno dei più autorevoli esponenti proprio della cosca De Stefano-Tegano (cfr., tra l'altro, deposizione dell'Ispettore Eportentosi).

E' pur vero che un legale, ovviamente, può annoverare tra i suoi clienti esponenti mafiosi, senza alcuna commistione con le loro attività illecite. Nella specie, però, tenuto conto di quanto si è fin qui detto e cioè della fattiva partecipazione del Romeo a vicende relative alla cosca De Stefano - Tegano come la fuga di Freda (tra l'altro, Barreca affermava, addirittura, che proprio il Martino era assieme al Romeo allorché accompagnarono il Freda e le dichiarazioni del Barreca, come si è visto, sono state nel loro complesso ampiamente riscontrate) e l'affare "S.A.R.", in cui erano implicati i Tegano, anch'essi esponenti di tale cosca, la presenza di rapporti documentati - guarda caso - proprio con il Martino, altro esponente di rilievo del "clan" De Stefano, rafforza ulteriormente e notevolmente il materiale probatorio sino ad ora raccolto, ivi comprese le dichiarazioni dei collaboratori, che avevano evidenziato gli stretti legami tra il Martino e il Romeo, confortandoli documentalmente, in quanto, in ogni caso, a prescindere da qualsiasi diversa (⁶) considerazione, è ovvio che un esponente della cosca si servisse per i suoi interessi di altro componente del medesimo sodalizio criminoso (e non di un estraneo), approfittando delle sue conoscenze legali.

⁵Pag.

⁶Pag.

Rapporti Martino Romeo

“L'appartenenza dell'imputato alla cosca De Stefano - Tegano risulta, inoltre, dai suoi stretti legami, emergenti anche da dati documentali, con Martino Paolo, uno degli esponenti di maggiore spicco di tale “clan” mafioso.”

Tale assunto, la sentenza lo ricava dalle dichiarazioni di Lauro, Barreca e dell'ispettore Eportentosi. Agli atti del processo è stata acquisita la sentenza di primo grado del procedimento 46.93 RGNRDDA - Olimpia 1 – dalla quale si desume come il Martino Paolo sia stato assolto dal reato associativo contestatogli al capo F10 della rubrica. Lo stesso Martino è stato anche in grado di appello assolto per il reato associativo ed inoltre anche dai reati fine che gli erano stati contestati. Risulta sostanzialmente che egli allontanatosi da Reggio in epoca antecedente all'esplosione della seconda guerra di mafia del 1985 non ha preso parte alle vicende della associazione contestata al capo F10. Inoltre l'ispettore Eportentosi ha chiaramente dichiarato di non avere rilevato, nel corso delle indagini che gli erano state delegate in relazione agli appunti sequestrati al Martino nel 1990, alcuna attività in intermediazione svolta dall'avv. Romeo in favore del Martino e che non poteva esserci alcuna cointeressenza dell'avv. Romeo su beni del Martino atteso che non sono stati trovati beni intestati allo stesso. Un'altra circostanza pacifica è costituita dal fatto che non vi è mai stata alcuna misura patrimoniale in danno del Martino Paolo.

La sentenza inoltre liquida con estrema superficialità la tesi del rapporto professionale tra Martino e Romeo sostenendo che dalla certificazione della casa circondariale di Reggio Calabria risulterebbe che le nomine fatte da Martino a Romeo sono tutte successive al suo arresto del 24.07.1990 e che “l'assenza di abituali rapporti professionali la si trae dalla circostanza che il Martino, al momento dell'arresto in Chiavari nominava suoi difensori di fiducia gli Avv.ti Franco Mandalari e Nadia Alecci del Foro di Milano”.

Innanzitutto la certificazione della casa circondariale di Reggio del 05.07.1996 rileva esclusivamente le nomine fatte a mod. I.P.1. e che, pertanto, non potevano essere che successive all'inizio della detenzione del 24.07.90, che non si tiene conto della contraria documentazione prodotta dalla difesa ma soprattutto non si tiene conto della testimonianza dell'avv. Murolo che riferisce, avendo iniziato la sua attività professionale presso lo studio legale dell'avv. Romeo, che figurava tra i clienti dello studio, per questioni di natura civile e penale, il Martino Paolo tanto è che, ancora oggi, è suo assistito nel procedimento Olimpia 1.

Inoltre risulta dai documenti citati che il Martino appena arrestato a Chiavari è formalizzato la nomina dell'avv. Romeo per gli affari penali correnti in Reggio Calabria mentre per le vicende di Chiavari nominava avvocati di sua conoscenza, originari di Reggio Calabria, ma residenti ed iscritti al foro di Milano. Non si comprende sulla base di quale elemento si possa ricavare da tale scelta la assenza di abituali rapporti professionali.

Quanto al fatto "che il Romeo aveva custodito negli anni 1986-1987 presso un'abitazione nella sua disponibilità, sita in Gallico, il latitante Martino Paolo" la circostanza oltre a non essere vera atteso che il Martino come risulta dagli atti del processo Olimpia 1 in quel periodo era sicuramente fuori Reggio, non costituisce un fatto certo rilevato da Talamo Giovanni e da questo riferito al collaboratore Lauro quanto invece un sospetto nutrito dal Talamo che aveva notato la zia, madre della fidanzata del Martino, entrare in un complesso turistico in Gallico di proprietà, all'epoca dei fatti, del padre dell'avvocato Romeo. Nessun rilievo probatorio può pertanto attribuirsi ad una improbabile, malevola congettura del Talamo.

u7 - Procedimento penale n. 20.90 Corte di Appello di R. C. a carico di Martino Paolo. Copia fissazione udienza notificato avv. Romeo il 04.09.90	Dif.	27.11.96	08.03.96	7 – U
u8 - Dichiarazione nomina avv. Taormina nel p. p. n. 211.86 pendente Corte di Ass. di App.di R. C. e revoca avv. Romeo da parte di Martino Paolo. Casa circondarialePrato 13.09.90	Dif.	27.11.96	08.03.96	8 – U
u9 - certificazione casa circondariale di RC nomine fatte da Martino Paolo all' avv. Romeo.	Dif.	27.11.96	08.03.96	9 – U